Sindacato Padano - SIN. PA.



Segreteria Generale

Ufficio Formazione

Schede informative:

AMMORTIZZATORI SOCIALI < LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

COS'E':

prevista con Decreto Ministeriale, non si tratta di un vero e proprio istituto ma di una deroga riferita ai limiti numerici, ai periodi e ai trattamenti della cassa integrazione straordinaria.

COME FUNZIONA:

a seguito di specifici decreti governativi, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può prorogare, per ulteriori periodi non superiori ai 12 mesi e anche senza soluzione di continuità, gli ammortizzatori sociali già in essere come la cassa integrazione guadagni, la mobilità e la disoccupazione.

A CHI SPETTA:

<u>Per le Aziende</u>: è rivolta a settori o aziende determinate di volta in volta in base alle esigenze del momento. Possono utilizzare la cassa integrazione in deroga le aziende che hanno iniziato la propria attività almeno da 12 mesi. Nel dettaglio:

- aziende artigiane non rientranti nella normativa sulla CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria);
 - imprese industriali fino a 15 dipendenti;
 - imprese industriali con più di 15 dipendenti che non possono più (perché esaurite o perché sono stati superati i 36 mesi nel quinquennio) utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali;
 - aziende che pur utilizzando la CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) o la CIGS hanno l'esigenza di sospendere i lavoratori apprendisti.

<u>Per i lavoratori</u>: è necessaria un'anzianità di servizio di almeno 90 giorni per la CIGO e 12 mesi per la mobilità. Sono compresi anche gli apprendisti e i lavoratori con contratto di somministrazione.

COME SI OTTIENE:

su apposito modulo predisposto dal Ministero del Lavoro, l'azienda presenta una richiesta alla Provincia (aziende sotto i 15 dipendenti) e alla Regione (aziende sopra i 15 dipendenti). La domanda deve contenere: l'accordo sindacale, i dati relativi ai lavoratori interessati alla CIGS e la dichiarazione di responsabilità del titolare. Copia della domanda va inviata alle associazioni di categoria (se l'azienda ne fa parte), alle organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente

Sindacato Padano - SIN. PA.



Segreteria Generale

Ufficio Formazione

competenti ed all'agenzia regionale per il lavoro. Generalmente l'accordo deve prevedere il ricorso ad un anno di cassa integrazione. Usualmente, per mancanza di copertura fondi, la Regione concede 4 – 6 mesi per volta. I periodi restanti saranno ripresi, di volta in volta, con successivi esami congiunti e deliberazioni regionali.

CHI PAGA: due i possibili percorsi:

- 1- con l'accordo a livello centrale (Ministero + regioni), utilizzato in genere per le situazioni di rilevante impatto sociale o in cui l'azienda è presente in due o più regioni, il ministero si farà carico della copertura del 70% e della contribuzione figurativa. Il restante 30% sarà a carico del Fondo regionale.
- 2- Con l'accordo a livello regionale, utilizzato in genere per tutte le altre situazioni, l'intera copertura, compresa la contribuzione figurativa, sarà a carico dei fondi regionali.

In ogni caso sarà l'inps che erogherà l'importo, rivalendosi in seguito su Stato o regioni.

DA SAPERE:

per i periodi di cassa integrazione successivi al <u>1º aprile 2009</u>, in caso di richiesta di Cassa integrazione straordinaria e cassa integrazione in deroga, occorre presentare relativa domanda entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione d'orario.

IMPORTO E COPERTURA CONTRIBUTIVA:

due i possibili percorsi:

- 1- con pagamento diretto ai lavoratori, in via sperimentale, l'Inps potrà erogare il trattamento prima dell'emanazione del decreto di concessione, sulla base, quindi, della domanda dell'azienda;
- 2- con pagamento a conguaglio con anticipazione aziendale.

L'importo della cassa in deroga è identico a quello della cassa integrazione straordinaria, fatto salvo le eventuali differenze contrattuali per i lavoratori dipendenti da imprese artigiane.

I periodi in deroga sono tutti coperti da contribuzione figurativa.

Ricordiamo che la legge sulla riforma delle pensioni, limita a cinque anni i contributi figurativi cumulabili nell'arco della vita <u>lavorativa per i lavoratori che hanno iniziato la loro attività dopo il 1º gennaio 1993.</u>

revisione febbraio 2012